



# Coni

Direzione Territorio e Promozione dello Sport  
Ufficio Riconoscimento  
Organismi Sportivi DSA e EPS

Roma, 2 novembre 2006

Prot. n° 686

**Alle Federazioni Sportive Nazionali  
Alle Discipline Sportive Associate  
Agli Enti di Promozione Sportiva**

**Ai Comitati Regionali CONI  
Ai Comitati Provinciali CONI**

**Loro Sedi**

**Oggetto: Registro Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche - Variazione visualizzazione Registro Pubblico**

Si informa che, a far data dal 6 novembre 2006, il cosiddetto "Registro Pubblico" vale a dire la parte "generale" del Registro a disposizione di qualsiasi utente e pubblicata sul sito del CONI ([www.coni.it](http://www.coni.it)), subirà una modifica nella visualizzazione, nel senso che saranno rese visibili le iscrizioni delle associazioni/società compiutamente perfezionate.

Fino ad oggi, invece, il Registro Pubblico dava notizia, ad esempio, anche di iscrizioni in presenza di affiliazione scaduta (benché l'anomalia fosse evidenziata in legenda) per non vanificare la regolarizzazione della propria posizione, comunque, effettuata dalle associazioni/società.

A distanza di un anno dall'apertura delle iscrizioni attraverso il web, si ritiene conclusa la fase "incentivante" resasi necessaria anche per raccordare i dati in possesso dell'Ufficio lo scorso novembre che si riferivano ad anni sportivi in accavallamento.

Rimane, invece, confermata la possibilità di iniziare e concludere l'iter di iscrizione per quelle associazioni/società il cui numero/codice sia ancora presente nel Database del Registro perché non cancellato espressamente dalle FSN/DSA/EPS.

Tale apparente contraddizione è connessa alla natura del Registro che non si limita a fotografare le associazioni/società affiliate per l'anno sportivo alle FSN/DSA/EPS ma è suscettibile di verifica annuale "...anche ai fini della trasmissione al Ministero della economia e delle finanze – Agenzia delle entrate, dell'elenco delle associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi, ai sensi del comma 2 dell'articolo 7 del Decreto Legge 28 maggio 2004 n° 136 convertito dalla Legge 27 luglio 2004 n° 186."

Si coglie l'occasione per precisare, in via definitiva, che la "verifica annuale" oppure il "rinnovo dell'iscrizione" al Registro sono attività alle quali partecipano sia le FSN/DSA/EPS che le singole società iscritte, rispettivamente per i dati che ricadono sotto la propria responsabilità.

I flussi (fogli excel) provenienti dalle FSN/DSA/EPS alimentano il Database del Registro inserendo un certo numero di dati per ciascuna nuova affiliata oppure aggiornano alcuni dei dati precedentemente inseriti, tenendo conto che il numero/codice di affiliazione, abbinato alla sigla dell'organismo di appartenenza, è l'identificativo unico o chiave primaria

all'interno del Database del Registro e, pertanto distingue l'attività di "inserimento" da quella di "aggiornamento". Ma la società iscritta ha la responsabilità di mantenere aggiornati tutti gli altri dati che autonomamente ha inserito nel Database autocertificandoli presso il Comitato Provinciale di competenza.

A titolo informativo, si rammenta che, in fase di aggiornamento, le informazioni di pertinenza esclusiva delle FSN/DSA/EPS, quelle che l'associazione/società non può assolutamente modificare, sono: numero di affiliazione, data prima affiliazione, data ultima affiliazione, data scadenza affiliazione, data eventuale proroga affiliazione, stato dell'affiliazione, cognome e nome legale rappresentante.

In conclusione, l'iscrizione di una società:

a) in assenza di variazioni, all'atto dell'inserimento del flusso di aggiornamento proveniente dalla FSN/DSA/EPS, si valorizza per l'ulteriore periodo di affiliazione senza necessità di ulteriori attività;

b) in presenza di variazioni nel nominativo del legale rappresentante, all'atto dell'inserimento del flusso di aggiornamento proveniente dalla FSN/DSA/EPS, si valorizza per l'ulteriore periodo di affiliazione ma la società deve provvedere ad inserire i dati anagrafici del nuovo rappresentante, stampare l'autocertificazione ed inviarla per la conferma al Comitato Provinciale. L'iscrizione sarà posta in "attesa" e non sarà visualizzata nel Registro Pubblico. La validazione del Comitato Provinciale che non modificherà il numero di iscrizione già assegnato alla società, produrrà di nuovo la visualizzazione.

c) all'atto dell'inserimento di qualunque variazione nei propri dati da parte della stessa società, rimane valorizzata per il medesimo periodo di affiliazione fornito dalla FSN/DSA/EPS ma la stessa società deve stampare l'autocertificazione ed inviarla per la conferma al Comitato Provinciale. L'iscrizione sarà posta in "attesa" e non sarà visualizzata nel Registro Pubblico. La validazione del Comitato Provinciale che non modificherà il numero di iscrizione già assegnato alla società, produrrà di nuovo la visualizzazione.

Si ringrazia per l'attenzione e si porgono cordiali saluti.

La Responsabile  
Anna Ragnoli